



COMUNE DI FRATTAMINORE

(Provincia di Napoli)

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

COMUNICATO A SEGUITO DEL DPCM DEL 9 MARZO 2020

#io resto a casa!

e

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE CAMPANIA N. 10 DEL 10 MARZO 2020

Nella serata del 9.3.2020, il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il Dpcm recante "**Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale**", con il quale le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 (**già pubblicato anche sul sito web del Comune**) sono estese all'intero territorio nazionale.

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del DPCM 9.3.2020, sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Le disposizioni del decreto producono effetto **dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020**.

Dalla data di efficacia delle disposizioni del decreto di cui sopra, cessano di produrre effetti le misure di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, ove incompatibili con la disposizione dell'art. 1 del decreto 9.3.2020.

Si ritiene utile riportare **le principali misure** per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale ivi contenute:

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate le seguenti misure:

- a) **evitare ogni spostamento** delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; *il modello di autodichiarazione è scaricabile al seguente link:*
<http://www.comune.frattaminore.na.it/autodichiarazione100320201356.pdf>
- b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato **di rimanere presso il proprio domicilio** e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
- c) **divieto assoluto** di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
- d) **sono sospesi** gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di

allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attività motorie svolti all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro (*lettera così sostituita dal DPCM 9.3.2020*);

- g) **sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;**
- h) **sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa.** Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;
- i) **l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d).** **Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;**
- l) sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- n) **sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;**
- o) **sono consentite le attività commerciali diverse** da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;
- r) **nelle giornate festive e prefestive sono chiuse** le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. **Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui**

all'allegato 1 lettera d) , con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), le richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d) , con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;

- s) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.**

Si ricorda che su tutto il territorio nazionale è raccomandata l'applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all'allegato 1 al DPCM 8.3.2020 che si riporta:

Misure igienico-sanitarie:

- a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;*
- b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;*
- c) evitare abbracci e strette di mano;*
- d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;*
- e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);*
- f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;*
- g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;*
- h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;*
- i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;*
- j) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;*
- k) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.*

SI PORTA ALTRESI' A CONOSCENZA CHE IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA CON ORDINANZA N. **10 DEL 10.3.2020** (PUBBLICATA SUL SITO WEB DEL COMUNE) HA DISPOSTO CON DECORRENZA IMMEDIATA E FINO AL 3 APRILE 2020 SU TUTTO IL TERRITORIO DELLA REGIONE LA **SOSPENSIONE DELLE SEGUENTI ATTIVITA':**

-NEGOZI DI BARBIERE, PARRUCCHIERE, CENTRI ESTETICI.

Infine si comunica che in data odierna la Giunta Comunale ha approvato una deliberazione prevedente misure concrete di sostegno e supporto ai cittadini in difficoltà istituendo un servizio *ad hoc* per richieste telefoniche di fornitura di generi alimentari di prima necessità e medicinali e le cui modalità operative saranno rese note con successivo comunicato.

**ESORTO TUTTI VOI AD OSSERVARE E ATTENERSI
SCRUPolosAMENTE ALLE NORME E DISPOSIZIONI DI CUI SOPRA.
INSIEME, CON L'AIUTO E PER IL BENE DI TUTTI, CE LA FAREMO!!!!**

#io resto a casa!

Frattaminore, 10 Marzo 2020

IL SINDACO
(Dr. Giuseppe Bencivenga)